

COMUNE DI CAVOUR
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE



INSEGNE DI ESERCIZIO

Indice

Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Definizione di insegna di esercizio	3
Art. 3 - Classificazione delle insegne di esercizio	3
Art. 4 - Messaggi pubblicitari sulle insegne	4
Art. 5 - Norme generali di installazione delle insegne di esercizio	5
Art. 6 - Insegne a bandiera, norme per tutte le zone e prescrizioni	6
Art. 7 - Decorazioni di vetrine.....	6
Art. 8 - Caratteristiche ed installazione di targhe professionali e di esercizio.....	6
Art. 9 - Normativa specifica di zona sulle insegne di esercizio.....	7
Art. 10 - Normativa specifica sulle insegne di esercizio per la zona centro storico.....	7
Art. 11 - Normativa specifica sulle insegne di esercizio per il resto del territorio comunale.....	8
Art. 12- Vetrinette porta-menu	9
Art. 13- Domanda e di rilascio dell'autorizzazione	9
Art. 14- Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione.....	10
Art. 15- Contenuto ed effetti dell'atto di autorizzazione.....	11
Art. 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	11
Art. 17 - Variazioni.....	12
Art. 18 - Decadenza ed estinazione dell'autorizzazione.....	12
Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione.....	13
Art. 20- Rinuncia all'autorizzazione.....	13
Art. 21 - Subingresso nell'atto di autorizzazione.....	13
Art. 22- Rinnovo dell'atto di autorizzazione.....	13
Art. 23- Anticipata rimozione.....	13
Art. 24- Insegne abusive.....	14
Art. 25- Norme transitorie	14

Art. 1 - Premessa

1. Migliorare l'immagine urbana significa controllare in maniera uniforme le attività private in materia di ogni mezzo pubblicitario e, pertanto, anche delle insegne di esercizio. I centri cittadini sono di fatto dei grandi complessi commerciali dove la corsa all'insegna più grande o sovradimensionata, più colorata o più appariscente, tende a rendere sgradevole la scena urbana. L'insegna dovrebbe essere invece intesa come un completamento dell'immagine dell'attività e non come unico strumento per farsi conoscere e comunicare la propria immagine. Oltre a questa situazione è da considerare che l'insegna di esercizio ha una forte connotazione di elemento urbanistico, poiché partecipa alla modificazione dell'estetica dell'edificio e dell'ambiente circostante in modo considerevole.

2. Il presente titolo disciplina le modalità per le richieste di insegne di esercizio, le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni, le revoche, nonché l'indicazione delle caratteristiche, delle tipologie e delle limitazioni previste nell'ambito del territorio comunale.

3. Regolamentare le installazioni delle insegne di esercizio in forma generalizzata non è un'impresa che rende giustizia alla volontà di rivalutazione del centro abitato. Soprattutto per queste problematiche saranno indispensabili i pareri e gli approfondimenti forniti, di volta in volta, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.

4. Tutte le norme e le indicazioni presenti in questo titolo sono pertanto delle linee guida che rappresentano la volontà di procedere ad una normalizzazione, senza dimenticare l'importanza di eventuali valutazioni singole e particolari.

Art. 2 - Definizione di insegna di esercizio

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "targa" un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc...), apposto sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede dell'attività o nelle immediate vicinanze.

3. Le insegne di esercizio sono considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non è consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna e pertanto soggetto ad altro regolamento. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

4. Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l'individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, luoghi di pronto soccorso medico, ospedali, vigilanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc... La loro installazione è effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 3 - Classificazione delle insegne di esercizio

1. Al fine di individuare delle categorie tra le diverse tipologie di insegne, nel Regolamento si farà riferimento alla seguente classificazione:

- a) caratteristiche costruttive

in funzione delle principali caratteristiche di costruzione si individua una prima classificazione così suddivisa:

- a.1) tipologia 1: insegne con lettere singole scatolate;
- a.2) tipologia 2: insegne a cassonetto;
- a.3) tipologia 3: insegne a pannello;
- a.4) tipologia 4: insegne con tubi al neon;
- a.5) tipologia 5: insegne speciali o totem;
- a.6) tipologia 6: decorazioni di vetrine;
- a.7) tipologia 7: targhe professionali;

b) modalità di installazione

in funzione della modalità di inserimento e collocazione si identificano le seguenti caratteristiche:

- b.1) frontali;
- b.2) bandiera orizzontale;
- b.3) bandiera verticale;
- b.4) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali, ecc.;
- b.5) su struttura portante posizionata al suolo;

c) illuminazione

in funzione della tipologia di illuminazione si distinguono le seguenti categorie:

- c.1) non luminose;
- c.2) illuminate;
- c.3) luminose.

2.Per classificare un tipo di insegna bisognerà fare riferimento alle tre categorie di caratteristiche proprie. Di ogni insegna possiamo avere diverse tipologie a seconda delle combinazioni delle singole caratteristiche.

Art. 4 - Messaggi pubblicitari sulle insegne

1.Su ciascuna insegna installata ai sensi del presente Regolamento, ad eccezione delle insegne a bandiera, può essere autorizzata la destinazione di una superficie non superiore al cinquanta per cento per la diffusione di grafica non appartenente all'attività esercitata ma ad uno o più gruppi di prodotti/marche commercializzati nell'esercizio.

2.Le limitazioni all'utilizzo dello spazio per l'inserimento di "denominazioni o marchi" diversi da quelli del titolare non si applicano nei soli casi in cui, dietro documentazione, sia dimostrata l'esistenza di un contratto di concessione, di franchising, di agenzia, di rappresentanza esclusiva autorizzata.

3.In tutti i casi in cui esistano dubbi interpretativi relativamente ai rapporti di interdipendenza fra il richiedente e la Casa produttrice, ci si rimetterà alla valutazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

4.Nei messaggi presenti nelle insegne di esercizio ed esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e di rispetto per la posizione delle persone che frequentano tale zona.

Art. 5 - Norme generali di installazione delle insegne di esercizio

1.L'installazione di insegne è consentita alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso. Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un portatarghe ed in ogni caso essere uniformi tra loro.

2.Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica non può essere autorizzata la collocazione di insegne se non previo consenso della competente Soprintendenza. Potrà essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e nei luoghi adiacenti, di targhe ed altri mezzi, solamente se realizzati con materiali e stili compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3.Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, sul muro di cinta e nella zona di pertinenza dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare insegne di esercizio private.

4.Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali stradali.

5.Se le strutture sono installate su un passaggio pedonale, devono essere rispettate le distanze utili previste dalle normative per il passaggio di disabili ed, in ogni caso, non compromettere la funzionalità dello stesso.

6.Le insegne non dovranno inoltre compromettere i rapporti aeroilluminanti dei locali, così come fissati dalle vigenti norme igienico-edilizie.

7.E' facoltà del Responsabile dell'Area Tecnica, acquisire dalle diverse Aree comunali i pareri che ritenga necessari, valutare eventuali soluzioni alternative nei casi di particolari situazioni logistiche, ambientali o legate al contesto generale delle insegne di esercizio, concedendo deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento.

8.Tutte le insegne di esercizio dovranno essere realizzate con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

9.L'installazione di insegne a lettere singole scatolate ed a tubi al neon, e non dotate di pannello di fondo, dovrà essere realizzata in modo tale che anche il colore del sottostante telaio si armonizzi con i colori dell'insegna e dell'edificio. È ammesso l'utilizzo di tutti i materiali comunemente impiegati nella fabbricazione delle insegne. Sarà compito del Responsabile dell'Area Tecnica, acquisiti dalle diverse Aree comunali i pareri che ritenga necessari, richiedere l'utilizzo di particolari materiali, forme o colori, sulla base di particolari esigenze di salvaguardia e decoro dell'ambiente urbano e, ove del caso, sulla base di eventuali piani particolareggiati di zona appositamente predisposti in materia.

10.Nel caso in cui l'insegna di esercizio sia luminosa o illuminata, il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, ecc..), se visibili, dovranno essere occultati o sistemati in posizioni ordinate e non casuali.

La farmacie, le tabaccherie ed i posti telefonici pubblici possono installare un'insegna luminosa o a bandiera con le caratteristiche tipiche della categoria. Le farmacie possono inoltre collocare una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna.

11. La possibilità di utilizzare un sistema di illuminazione sarà soggetta alle seguenti condizioni:

- a) dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dal Responsabile dell'Area Tecnica nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, il medesimo ritenesse opportuno una uniformità degli stessi;
- b) collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale; tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e, comunque, purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata;
- c) la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti;
- d) non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

Art. 6 - Insegne a bandiera, norme per tutte le zone e prescrizioni

1. Quando l'installazione di insegne "a bandiera" è realizzata in senso verticale, è ammesso un solo completamento in senso orizzontale da collocare ad uno solo degli estremi dell'insegna, che potrà tuttavia essere disposto su due file, quando si tratta di un unico messaggio. Non sono ammesse insegne verticali disposte su due file parallele. Non sono ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata da portici, salvo per i servizi di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacia, ecc.).

2. La dimensione dell'insegna verticale potrà essere pari a massimo m.4 per gli edifici con altezza non superiore a m.9, e comunque sempre senza superare il limite di gronda. Saranno ammesse insegne anche di dimensioni superiori per gli edifici di altezza superiore a m.9.

3. L'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna, non potrà essere inferiore a m.2,50 dal piano del marciapiede, purché l'insegna risulti arretrata rispetto al filo dello stesso di almeno cm.50.

4. Potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e quando sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione. L'installazione non potrà essere effettuata a meno di cm.50 dallo spigolo dell'edificio e, nel caso di facciate contigue, la collocazione dovrà avvenire preferibilmente in corrispondenza dei muri di confine.

Art. 7 - Decorazioni di vetrine

1. L'apposizione di vetrofanie o altre tipologie di decorazioni e comunicazioni è ammessa solo se attinente all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra. Dovranno essere evitate, in tutte le zone, realizzazioni che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie e disordinate.

Art. 8 - Caratteristiche ed installazione di targhe professionali e di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere sono ammesse e devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche,

lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 40 x 30 ciascuna. Se nella stessa posizione sono inserite diverse targhe, le stesse dovranno essere uniformi nella tipologia e dotate di apposita struttura di contenimento.

2. Nel centro storico sono ammesse esclusivamente targhe realizzate in ottone.

Art. 9 - Normativa specifica per la zona “centro storico” sulle insegne di esercizio

1. Nel successivo articolo vengono individuate le caratteristiche di massima delle insegne di esercizio collocate nella zona definita “centro storico”, così come individuata dal Piano Regolatore Generale Comunale.

Art. 10 - Normativa specifica sulle insegne di esercizio per la zona centro storico

1. Nella zona individuata “centro storico” sono ammesse esclusivamente insegne di particolare pregio realizzate in metallo, con pannelli di pregevole disegno e tecnica manuale pittorica. Il pannello dovrà avere forma a stendardo, scudo, ovale e comunque con foggia riprendente le insegne storiche. Il braccio di supporto delle installazioni a bandiera dovrà essere lavorato a ferro battuto di colore nero antracite ferromicaceo ed eventualmente con contenuti inserimenti dorati. La lamiera dovrà essere dipinta con disegno rappresentante il tipo di attività.

2. Le dimensioni delle insegne frontali sono di massima stabilite in funzione della superficie della facciata dell’esercizio commerciale. Per il calcolo si dovrà procedere moltiplicando la larghezza del fronte dell’esercizio stesso per l’altezza del piano terra sulla strada, secondo la tabella di seguito riportata:

Superficie del fronte dell’esercizio	Superficie insegna
Fino a m ² 15	Max m ² 1.5
da m ² 16 a 25	Max m ² 2
da m ² 26 a 40	Max m ² 2.5
da m ² 41 a 60	Max m ² 3
oltre m ² 61	max m ² 4

3. La superficie delle insegne deve essere calcolata “vuoto per pieno”. Nel caso in cui l’esercizio sia inserito in un edificio che offre spazi superiori per l’apposita collocazione delle insegne, sarà il Responsabile dell’Area Tecnica, acquisiti i pareri che ritenga necessari, valutare l’eventuale impatto visivo e concedere deroghe ai valori su indicati. L’insegna frontale, l’insegna a bandiera ed eventuali decorazioni possono coesistere e la somma delle loro superfici non concorrono al rispetto delle superfici massime.

4. Le insegne frontali dovranno essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l’architrave dell’apertura dell’esercizio, al filo interno della muratura o del vetro. Per le insegne illuminate, con luce indiretta, l’apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l’area di facciata corrispondente all’esercizio. L’eventuale collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.

5. È previsto l’utilizzo delle insegne a bandiera, fisse e di spessore max di cm 15, per un ingombro massimo di cm 70 x 100, secondo le seguenti prescrizioni:

- a) in presenza di marciapiede, le insegne a bandiera non potranno sporgere più del marciapiede su cui insistono e comunque non oltre cm 100; dovranno essere distanziate dal muro su cui sono agganciate di almeno cm 15, l'altezza minima dal bordo inferiore del marciapiede sarà pari a m 2,50 e l'altezza massima del punto di aggancio sarà a m 3,7;
- b) in assenza di marciapiede, le insegne a bandiera non potranno sporgere più di cm 85; dovranno essere distanziate dal muro su cui sono agganciate di almeno cm 15, l'altezza minima dal bordo inferiore del marciapiede sarà pari a m 2,50 e l'altezza massima del punto di aggancio sarà a m 3,7;

6.All'interno di questa area è comunque vietata:

- a) la collocazione di insegne elettroniche a immagini scorrevoli e/o variabili, anche non luminose;
- b) la collocazione di insegne al di fuori della larghezza del fronte dell'esercizio e delle pertinenze accessorie allo stesso;
- c) la collocazione di insegne della Tipologia 2, 4 e 5.

Alle presenti norme sono consentite deroghe esclusivamente per le farmacie, limitatamente all'indicazione luminosa di croce verde. Altre attività che richiedano l'utilizzo di loghi specifici (istituti di credito, compagnie assicurative, ecc.) potranno richiedere espressa deroga, proponendo soluzioni alternative da sottoporsi al parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

Art. 11 - Normativa specifica sulle insegne di esercizio per il resto del territorio comunale

1.Le dimensioni delle insegne sono stabilite in funzione della superficie della facciata dell'esercizio commerciale. Per il calcolo si dovrà procedere moltiplicando la larghezza del fronte dell'esercizio stesso per l'altezza del piano terra sulla strada, secondo la tabella di seguito riportata:

Superficie del fronte dell'esercizio	Superficie insegna
Fino a m ² 15	max m ² 2
da m ² 16 a 30	max m ² 3
da m ² 31 a 50	max m ² 4
da m ² 51 a 70	max m ² 5
Oltre m ² 71	max m ² 6

2.La superficie delle insegne deve essere calcolata "vuoto per pieno". In questa zona è ammesso l'utilizzo di qualsiasi materiale, riservando al Responsabile dell'Area Tecnica, acquisiti i pareri che ritenga necessari, la facoltà di richiedere modifiche in funzione dell'edificio sul quale si collocherà l'insegna.

3.È previsto l'utilizzo delle insegne a bandiera secondo le seguenti prescrizioni:

- a) in presenza di marciapiede, le insegne a bandiera non potranno sporgere più del marciapiede su cui insistono e comunque non oltre cm 100; dovranno essere distanziate dal muro su cui sono agganciate di almeno cm 15, l'altezza minima dal bordo inferiore del marciapiede sarà pari a m 2,50 e l'altezza massima del punto di aggancio sarà a m 3,7;

- b) in assenza di marciapiede, le insegne a bandiera non potranno sporgere più di cm 85; dovranno essere distanziate dal muro su cui sono agganciate di almeno cm 15, l'altezza minima dal bordo inferiore del marciapiede sarà pari a m 3 e l'altezza massima del punto di aggancio sarà a m 3,7;
- c) sono ammesse insegne elettroniche a immagini scorrevoli e/o variabili sia luminose sia no, da concedersi previa valutazione tecnica, ambientale; sono ammesse insegne al di fuori della larghezza del fronte dell'esercizio, ma sempre nelle pertinenze accessorie allo stesso; l'insegna frontale, l'insegna a bandiera ed eventuali decorazioni possono coesistere e la somma delle loro superfici non concorrono al rispetto delle superfici massime.

Art. 12 - Vetrinette porta-menu

1. Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Nei casi in cui non sia possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menu esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso qualora siano prospicienti su strade diverse, ed aventi dimensioni massime di cm 35 di base e 50 di altezza.

Art. 13 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. L'installazione di insegne di esercizio da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica, acquisiti dalle diverse Aree comunali i pareri che ritenga necessari, e sentita eventualmente la Commissione Locale per il Paesaggio per le installazioni in centro storico o in zone soggette a tutela ambientale. Non è ammessa la procedura di Denuncia Inizio Attività.

2. Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs n.507/1993 e successive modifiche, all'art.13, comma 4 e all'art.17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) . Per i casi contemplati dalle lettere h) e i) dello stesso art.17, comma 1, solo per quanto installato all'interno dei locali.

3. Per ottenere l'autorizzazione gli interessati devono presentare al Responsabile dell'Area Tecnica domanda in carta legale. La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, e contenere le seguenti indicazioni:

a) - nel caso di persona fisica o di impresa individuale: le generalità, la residenza ed il domicilio, il codice fiscale e - qualora ne sia in possesso - il numero di partita I.V.A. della persona o ditta;
- nel caso di soggetto diverso: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e - qualora ne sia in possesso - il numero di partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

b) la strada o la piazza e il numero civico relativi alla collocazione o trasformazione;

c) qualora l'installazione dell'insegna comporti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la richiesta di occupazione con l'indicazione della superficie che si intende occupare;

d) la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e nel presente Regolamento e tutte le altre condizioni che l'Amministrazione Comunale, in relazione alla domanda presentata, intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, fascicolata ed in duplice copia:

- a) il luogo esatto nel quale l'insegna verrà collocata; a tal fine si dovrà produrre una chiara documentazione fotografica formato minimo cm.12x9, dalla quale risulti la posizione in relazione

all'edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme) ;

- b) estratto planimetrico dello strumento urbanistico relativo alla zona oggetto di richiesta;
- c) disegni di progetto, in scala non inferiore a 1:20 dal quale risulti un prospetto a sezione e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- d) breve relazione tecnica dei lavori da eseguire con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori, ed ogni altro particolare che serva ad illustrare l'oggetto della domanda ed i disegni presentati; tale relazione può anche essere redatta in calce alla domanda;
- e) un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- f) un'autodichiarazione che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Regolamento;
- g) nel caso di insegne che utilizzino circuiti elettrici, dovrà essere prodotta certificazione relativa al corretto montaggio, redatta da tecnico abilitato.

4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere anche più insegne purché riferite ad una singola sede.

5. Devono essere prodotti, nei termini di volta in volta indicati, tutti gli ulteriori documenti e tutte le integrazioni di dati che l'Amministrazione richieda ai fini dell'esame della domanda.

6. Nel caso di trasmissione della domanda tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo è quella risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune di Cavour.

Art. 14 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio sono assegnate all'Ufficio comunale competente dell'Area Tecnica per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'Ufficio provvede, mediante comunicazione personale, a rendere noti il nominativo del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile del procedimento, nonché l'avvio ed i termini per la definizione del procedimento stesso.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio Protocollo Comunale. Per le insegne temporanee il termine è abbreviato a quindici giorni.

4. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata l'Ufficio competente, entro quindici giorni, trasmette all'interessato, con lettera raccomandata a.r., apposita richiesta di integrazione, indicando i motivi di incompletezza o irregolarità. In tal caso il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda completa o regolare da parte dell'Ufficio. L'inosservanza da parte dell'istante del termine per l'integrazione della domanda costituisce tacita rinuncia alla domanda stessa, con conseguente archiviazione della pratica.

5. L'Area Tecnica provvederà ad acquisire dalle diverse Aree comunali i pareri che ritenga necessari in relazione alle rispettive competenze; l'Area Tecnica potrà acquisire i pareri stessi anche tramite conferenza

di servizi. Potranno inoltre consultate le competenti Commissione Locale per il Paesaggio e/o Commissione Edilizia Comunale.

6. Quando occorra acquisire anche pareri, nulla osta, permessi, ecc., da altra Pubblica Amministrazione, il termine di cui al comma 3 del presente articolo deve intendersi sospeso a decorrere dalla data della richiesta e fino al ricevimento dell'atto. Qualora l'atto non sia reso nei termini di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, l'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione procede secondo quanto previsto dalle stesse disposizioni.

7. Entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo l'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione ovvero, per i motivi di cui al successivo comma 8, respinge l'istanza con atto motivato.

8. L'autorizzazione viene negata in caso di parere negativo da parte di una delle Aree di cui al precedente comma 5 e, comunque, per cause di pubblico interesse.

9. Ove, l'installazione dell'insegna comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche, si osservano anche le disposizioni sul regolamento comunale sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

10. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a 50 centimetri quadrati di targhe professionali, fermo restando l'eventuale assolvimento dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 15 – Contenuto ed effetti dell'atto di autorizzazione

1. L'atto di autorizzazione, rilasciato in bollo, previa corresponsione dei diritti di segreteria, deve contenere:

- a) le generalità, la residenza ed il domicilio, il codice fiscale e/o il numero di partita I.V.A. del titolare dell'autorizzazione;
- b) la tipologia e le caratteristiche dell'insegna da installare;
- c) l'ubicazione dell'installazione;
- d) il termine iniziale e finale dell'autorizzazione;
- f) l'indicazione del termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione entro il quale deve essere effettuata l'installazione, salvo diversi termini fissati da norme di legge o regolamentari;
- g) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- l) le prescrizioni di carattere generale di cui al successivo comma .

2. L'autorizzazione è rilasciata:

- a) a termine, per la durata massima di tre anni tacitamente rinnovata di anno in anno, ovvero, per le forme pubblicitarie temporanee, di trenta giorni rinnovabile su espressa richiesta degli interessati;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con facoltà per il Comune di imporre nuove condizioni;
- d) con l'intesa che l'autorizzazione è sempre revocabile.

3. E' a carico del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati ai terzi per effetto dell'installazione del mezzo pubblicitario.

Art. 16 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. In relazione alla tipologia dell'insegna di esercizio, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) rispettare le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali e dal presente Regolamento ed effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di mezzi pubblicitari, nonché le ulteriori disposizioni specificate nell'atto di autorizzazione;

- b) produrre, entro dieci giorni dall'installazione del mezzo pubblicitario, relazione tecnica che evidenzi la regolarità dell'installazione sotto l'aspetto della sicurezza e, limitatamente ai mezzi pubblicitari dotati di impianti di illuminazione, apposita dichiarazione di conformità ai sensi della legislazione vigente;
- c) verificare il buono stato di conservazione dell'insegna e delle sue strutture di sostegno;
- d) provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento dell'insegna in buono e decoroso stato; l'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione della relativa insegna; conseguentemente, il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere l'insegna in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino;
- e) esibire l'atto di autorizzazione su richiesta del personale del Comune addetto alla vigilanza;
- f) sollevare il Comune da ogni responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'installazione dell'insegna; e stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- g) osservare il divieto di trasferimento a terzi dell'autorizzazione;
- h) procedere a proprie spese alla rimozione dell'insegna al termine dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, ovvero nel caso di decadenza, rinuncia o revoca dell'autorizzazione, ovvero in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste dall'atto di autorizzazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente Competente al rilascio dell'autorizzazione;

Art. 17 - Variazioni

1. Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni. Quando si desidera apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte, dovrà essere presentata domanda a norma dell'art. 13 del Regolamento e prima di procedere dovrà essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione.

Art. 18 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dall'autorizzazione di insegna di esercizio:

- a) il mancato ritiro dell'atto autorizzativo entro sessanta giorni dall'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio competente, salvo dimostrazione da parte dell'interessato che il mancato ritiro è dipeso da causa di forza maggiore o da gravi motivi;
- b) la mancata installazione dell'insegna entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga al massimo di uguale periodo e su richiesta degli interessati;
- c) la mancata produzione della relazione tecnica o della dichiarazione di conformità nel termine di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del presente Regolamento;
- d) il mancato versamento dell'imposta di pubblicità;
- e) l'installazione di un'insegna diversa da quella autorizzata;
- f) non vengano osservate le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo;
- h) la violazione delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia di insegne;
- i) nel caso vengano meno le condizioni che costituivano presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, la sopravvenuta incapacità giuridica e, qualora si tratti di persona giuridica, la cessazione del titolare dell'autorizzazione;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento od il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa del titolare dell'autorizzazione.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, il subingresso nell'autorizzazione può essere domandato entro trenta giorni.

Art. 19 – Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune può in qualsiasi momento, con atto motivato, revocare l'atto autorizzativo rilasciato per l'insegna di esercizio, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. L'autorizzazione può altresì essere revocata per l'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione.

Art. 20 – Rinuncia all'autorizzazione

1. L'interessato può rinunciare all'autorizzazione dell'insegna di esercizio in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire, anche via fax, all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni, almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'atto autorizzativo.
2. In caso di rinuncia l'insegna di esercizio deve essere rimossa nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relativa comunicazione all'Ufficio competente. Decorso il suddetto termine il Comune provvede d'ufficio alla rimozione con addebito delle relative spese a carico dello stesso interessato.

Art. 21 - Subingresso nell'atto di autorizzazione

1. Chiunque intenda subentrare in un'autorizzazione dell'insegna di esercizio già in essere deve inoltrare all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni apposita domanda in carta legale, specificando il titolo in forza del quale si richiede il subingresso.
2. Alla domanda devono essere allegati l'originale dell'atto autorizzativo e la documentazione idonea a comprovare il titolo al subingresso.

Art. 22 - Rinnovo dell'atto di autorizzazione

1. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, salvo il subentro di nuove normative di settore o il verificarsi di condizioni che pregiudichino la sicurezza pubblica, di anno in anno.
2. L'autorizzazione temporanea può essere rinnovata esclusivamente dietro espressa richiesta degli interessati;
3. Il rinnovo mantiene lo stesso contenuto e produce i medesimi effetti previsti dal precedente articolo 15.

Art. 23 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, previa comunicazione di avvio del procedimento, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 24.

Art. 24 - Insegne abusive

1.Sono considerate abusive la insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

2.Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera.

3.Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4.L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.

5.Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada anche quelle tributarie previste dal D.Lgs. n.507/1993 e successive modifiche, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

Art. 25 - Norme transitorie

1.Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta.

2.Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del Regolamento quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica o la sostituzione, ed in ogni caso entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.